

Notiziario dell'

Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia

Via L. Castaldi, 14 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinefarmacistipistoia@gmail.com



Informazione in pillole



Numero 7
del 28 ottobre 2020

A TUTTI
GLI ISCRITTI

Le notizie:

- Risultati Assemblea elettorale
- DPCM 24 ottobre 2020
- Medicinali omeopatici
- Aggiornamento tabelle stupefacenti
- Enpaf

RISULTATI ASSEMBLEA *ELETTORALE*

Cari Colleghi,

come sapete, la scorsa settimana si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Prima di tutto, voglio ringraziarvi per l'affluenza che, nonostante i timori derivanti dai bassi numeri del primo giorno di votazioni, è stata molto alta ed ha addirittura superato di oltre il 20% il numero dei partecipanti di 3 anni fa. Questo ha permesso al nostro Ordine, caso più unico che raro a livello nazionale, di poter validare la seconda convocazione, senza ricorrere alla terza.

L'affluenza alle votazioni è sempre uno dei più importanti indicatori di affezione e gradimento che gli iscritti hanno a disposizione e, anche in questo caso, ci conforta e ci spinge a continuare, anche in un momento così difficile sotto molti punti di vista, sulla strada che da tempo percorriamo.

Quest'anno, poi, c'erano molte regole nuove visto che la legge è del 2018 e queste erano le prime elezioni in cui venivano osservate.

Tra le novità c'erano l'obbligo di candidarsi e la possibilità di candidare una lista che comprendesse una proposta unitaria per la composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. La lista presentata dai Consiglieri uscenti è stata integrata con la Collega Beatrice Baldi, che ha preso il posto di Cinzia Spagnolo, trasferitasi fuori provincia.

Il fatto che non ci siano state altre candidature, e il fatto che su oltre l'80% delle schede sia stato riportato solo il nome della lista, ci conferma il gradimento e la sostanziale condivisione degli iscritti su come abbiamo portato avanti l'Ordine in questi anni.

Nella successiva riunione di Consiglio per l'attribuzione delle cariche mi è stato proposto di assumere la Presidenza, in virtù delle considerazioni sopra fatte.

Ho accettato a condizione di confermare anche le altre cariche e perché sono certo che con tutti i componenti il Consiglio potremo continuare a svolgere un lavoro di squadra condiviso, che ritengo essenziale oggi per portare avanti qualsiasi organizzazione, a maggior ragione una piccola realtà come la nostra, spesso investita di problemi complessi. Il Consiglio ha condiviso e ha deliberato quanto di seguito riportato:

Presidente	Andrea Giacomelli
Vice Presidente	Massimo Raspa
Segretario	Martina Moschini
Tesoriere	Riccardo Grazzini
Consigliere	Beatrice Baldi
Consigliere	Andrea de Candia
Consigliere	Gino Nucci

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, la votazione ha espresso piena fiducia ai componenti la lista proposta, pertanto sono stati eletti:

componente effettivo	Fabio Baldassarri
componente effettivo	Massimo Bardazzi
componente supplente	Tiziana Pofferi

DPCM 24 OTTOBRE 2020

La FOFI ci ha trasmesso un commento alle principali misure contenute nell'ultimo DPCM con le misure restrittive in vigore fino al prossimo 24 novembre. Riportiamo di seguito il testo della circolare.

Dal 26 ottobre 2020 è in vigore il DPCM 24 ottobre 2020 con le nuove misure restrittive adottate dal Governo per ridurre le occasioni di contagio. Le disposizioni contenute nel provvedimento sostituiscono quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Di seguito, si illustrano le misure di principale interesse applicabili sull'intero territorio nazionale.

Utilizzo mascherine

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande

Tali obblighi sono esclusi per:

- a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Distanziamento tra persone

E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Chiusura strade e piazze

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti

E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ingressi contingentati nei locali pubblici

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

Congressi

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Riunioni nelle P.A.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Attività didattica e formazione

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie- e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 13 ottobre, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 13 ottobre.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 di seguito riportato:

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si segnala che la Federazione sta predisponendo delle Linee guida contenenti indicazioni operative sulle misure da adottare all'interno delle farmacie e delle parafarmacie.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
- c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 di seguito riportato:

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Attività professionali

In ordine alle attività professionali è raccomandato che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Ingressi differenziati e lavoro agile nella P.A.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Nelle pubbliche amministrazioni, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Altre norme

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. E' inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

MEDICINALI OMEOPATICI

A seguito di alcune segnalazioni ricevute, la FOFI rammenta che i medicinali omeopatici sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 219/2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE, come *“ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”*.

Tuttavia, **i medicinali omeopatici non hanno indicazioni terapeutiche.**

In tal senso, peraltro, l'art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l'etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase "*senza indicazioni terapeutiche approvate*".

La FOFI ricorda che i medicinali omeopatici non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche e precisa che non esiste alcun medicinale omeopatico registrato come vaccino.

AGGIORNAMENTO TABELLE **STUPEFACENTI**

Con tre distinti decreti del Ministro della salute, in data 1 ottobre 2020, pubblicati nella G.U. del 15 ottobre ed in vigore dal 30 ottobre p.v., sono state aggiornate le Tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. In particolare è stato disposto quanto segue.

Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis

Come indicato nelle premesse del decreto, l'inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis (utilizzate nel trattamento dell'epilessia) è stato disposto in considerazione della richiesta di autorizzazione, attualmente in corso di valutazione presso l'AIFA, all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'EMA. Tale medicinale è inoltre controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut.

In proposito si rammenta che per i medicinali inseriti nella tabella dei medicinali, sezione B, deve essere utilizzata la ricetta non ripetibile. Il farmacista deve apporre su tali ricette data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo praticato. Il farmacista deve inoltre riportare la vendita sul registro di entrata e uscita stupefacenti entro 48 ore dalla dispensazione e conservare tali ricette per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione.

* * *

Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza nalbufina

La sostanza nalbufina è un oppioide semi-sintetico, derivato dalla morfina. In forma di sale cloridrato, come medicinale, viene impiegata nella terapia a breve

termine del dolore da moderato a severo e può inoltre essere usata per l'analgesia pre-operatoria e post-operatoria.

Attualmente è in corso di valutazione presso l'AIFA una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a base di nalbufina cloridrato.

In proposito, si rammenta che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili.

Per ciò che riguarda l'uso della sostanza come medicinale e l'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, vale quanto sopra indicato (regime di fornitura con ricetta non ripetibile).

* * *

Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene

L'inserimento nella tabella I (tra le sostanze di abuso e, quindi, vietate) è stato disposto anche in considerazione della presenza di diversi casi di decesso associati al consumo di isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul mercato illecito delle droghe riconducibile a sequestri effettuati in Europa.

Tale provvedimento non riguarda pertanto in alcun modo l'uso terapeutico della sostanza.

ENPAF

L'Enpaf ci ha trasmesso due interessanti comunicazioni che riteniamo utile riportare integralmente.

La prima riguarda le loro comunicazioni che saranno tutte inviate tramite PEC mentre la seconda concerne l'attivazione di una copertura temporanea in caso di morte.

Caro Presidente,

Ti comunico che, nell'ambito del processo di dematerializzazione documentale avviato al fine di rendere più rapida ed efficace la comunicazione con gli iscritti, l'Ente ha deciso di ridurre progressivamente, fino alla completa eliminazione, il ricorso all'invio dei bollettini bancari in formato cartaceo tramite il servizio postale.

Il bollettino bancario di sollecito o di conguaglio per il pagamento dei contributi Enpaf 2020 su unica rata con scadenza entro il 3 dicembre p.v., pertanto, verrà notificato agli iscritti tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato dagli interessati all'Ordine di appartenenza.

A tutti gli iscritti che, nonostante l'obbligatorietà prevista dalla legge, risultano, allo stato, sprovvisti di una PEC, invece, il bollettino di sollecito o conguaglio di pagamento su unica rata - con scadenza, in questo caso, entro il 9 dicembre p.v. - verrà recapitato tramite raccomandata postale A/R.

L'Ente ha più volte effettuato comunicazioni in merito alla necessità per gli iscritti di dotarsi dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, dedicando ampio spazio all'argomento anche sul proprio sito internet. (<http://www.enpaf.it/home/articoli-enpaf/posta-certificata-27-01-2020>; <http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online>). L'indirizzo PEC è, infatti, strumento indispensabile per poter accedere a Enpaf online, area ad accesso riservato, nella quale l'Ente mette a disposizione dell'iscritto diverse funzionalità (es. attestati di pagamento, duplicati MAV, CU ecc.).

Recentemente, è stato possibile richiedere l'indennità per il COVID – 19 relativa ai mesi di aprile e maggio esclusivamente attraverso il portale Enpaf online e, dunque, con il solo possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il recente decreto legge n. 76/2020 "Decreto semplificazioni" (convertito in legge n. 120/2020) ha reso più stringente l'obbligo, già vigente, per il professionista iscritto all'Albo, di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC costituisce, infatti, una delle due modalità di attivazione del domicilio digitale del professionista. Nello specifico, il citato decreto legge ha previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC o SERCQ) all'Albo di appartenenza sarà soggetto a diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte dell'Ordine. Scaduto tale termine, l'Ordine commina all'iscritto la sospensione dall'Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Ricordo inoltre che, già da tempo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica la cartella di pagamento all'indirizzo PEC del contribuente, anche farmacista.

Ritengo opportuno anticiparTi sin d'ora che, nel 2021, l'intera procedura di riscossione delle quote contributive avverrà unicamente con la notifica dei bollettini bancari agli indirizzi PEC degli iscritti. In merito alle mutate procedure di riscossione, l'Ente darà adeguata informativa sui diversi canali di comunicazione a disposizione (sito internet, newsletter, facebook).

* * * * *

Caro Presidente,

reputo opportuno informarTi che l'Ente ha completato l'attuazione del piano di welfare integrativo previsto dal proprio Regolamento di assistenza.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, con deliberazione n. 40 del 29 settembre u.s., ha infatti deciso di aderire alla convenzione stipulata da EMAPI - fondo sanitario al quale, oltre all'Enpaf, sono associati altri 11 Enti di previdenza dei professionisti - con la Società Cattolica di Assicurazione per la tutela temporanea caso morte (TCM).

i famigliari con oneri a carico dell'interessato, potranno essere reperite sul sito dell'EMAPI www.emapi.it o contattando gli uffici del fondo sanitario ai numeri telefonici 06/44250196 – 848 88 11 66 oppure via e-mail: info@emapi.it .

Ricordo che presupposto per poter fruire di tutte le prestazioni di welfare integrativo è la regolarità contributiva degli assicurati nei confronti dell'Enpaf.

Ai fini delle coperture di welfare integrativo, la regolarità contributiva non sussiste nei seguenti casi:

- a. iscritti che, non avendo pagato il contributo dell'anno, riceveranno una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo;
- b. iscritti che, avendo subito un reintegro contributivo nel corso dell'anno, riceveranno una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo;
- c. iscritti che, nei limiti della prescrizione quinquennale, si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché si sia in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora integralmente completata.

E' prevista, invece, una deroga al requisito della regolarità contributiva nei seguenti casi:

- a. per gli iscritti e i titolari di pensione diretta nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento;
- b. in presenza di un debito contributivo esigibile riferito all'intero rapporto assicurativo con l'Enpaf, pari o inferiore a € 150,00, ad eccezione dell'ipotesi in cui si sia verificata l'omissione totale della contribuzione dovuta.

L'attivazione della copertura a favore degli iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf è prevista dal 1° gennaio 2021 e dalla stessa saranno esclusi i soggetti che alla predetta data abbiano già compiuto i 75 anni di età. Così come per l'assistenza sanitaria integrativa (ASI) per gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici, per la tutela per l'invalidità permanente da infortunio e per la tutela per la non autosufficienza (LTC), già garantite da gennaio 2018, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di assistenza, a tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf, anche per la copertura TCM il premio è a totale carico dell'Ente.

La Copertura di TCM è una copertura assicurativa che garantisce agli eredi legittimi e testamentari degli assicurati il pagamento di una somma di denaro, per un importo pari 11.500,00 euro, in caso di morte da qualsiasi causa, purché questa avvenga nel periodo di validità della copertura.

Per completezza, allego dei prospetti riepilogativi di tutte le coperture garantite dall'Enpaf, che, in ogni caso sono reperibili anche sul sito dell'Ente, precisando che maggiori informazioni, anche in merito alle tutele aggiuntive e alle adesioni volontarie per

Chi fosse interessato ai prospetti riepilogativi delle polizze citate in questa comunicazione può richiederli alla segreteria dell'Ordine.

Cordiali saluti.

 Il Presidente
Dr. Andrea Giacomelli
